

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Repubblica Italiana – Regione Siciliana



**I.I.S.S. “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” -
Cefalù**

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 – sito internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it

e-mail: pais02200v@istruzione.it- pais02200v@pec.istruzione.it - cod.un.uff. UFQYW4

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato
Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



Prot. n. 6303 del 08/06/2016

**REVISIONE N. 2 REGOLAMENTO
ATTIVITA' NEGOZIALE**

Il Consiglio di Istituto, in data 07 Giugno 2016 verbale n. 44

VISTO	Il Regolamento d'Istituto inerente l'attività negoziale, nota prot. n. 1579 del 12/02/2016 revisione n. 1 per mezzo della quale l'Amministrazione scolastica si è autonormata circa spazi discrezionali negoziali, nelle more riconosciute dalle norme di contabilità di stato, dal D.A.895 del 31/12/2001 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e dal D.P.R. n.275 del 8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59)
CONSIDERATO	Che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
	Che In relazione al regime transitorio del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 delineato, in particolare, dagli articoli 216, comma 1 e 220, anche a seguito di numerose richieste di chiarimenti avanzate da Stazioni appaltanti, era stato adottato, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Comunicato il 22 aprile 2016 che precisava che il codice doveva ritenersi entrato in vigore il 19 aprile e, quindi, applicabile ai bandi pubblicati a partire da quella data. Numerose stazioni appaltanti hanno, però, successivamente evidenziato come il Codice fosse stato pubblicato, nella versione on line della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, dopo le 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile. Nell'esprimersi su tali ulteriori richieste di parere, l'Autorità, sentita anche l'Avvocatura generale dello Stato, ha considerato che tale accertata evenienza imponga, in base al principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi al codice civile ed all'esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, una diversa soluzione equitativa con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile.

	Per essi, in particolare, continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.
CONSIDERATO	che le Istituzioni Scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per l'affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero, per importi da € 2.000,00 (o limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto) a € 39.999,99 si applica la disciplina di cui all'art. 34 del D.I 44/2001 e per importi da € 40.000,00 a € 133.999,99 per servizi e forniture e da € 40.000,00 a € 200.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2066
CONSIDERATO	che, per le fasi delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs.50/16, deve essere adottato un Regolamento in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
CONSIDERATO	che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;
CONSIDERATO	che tale Regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia;
RITENUTO	che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l'oggetto delle prestazioni acquisibili con procedure ordinarie o negoziate ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2066
RITENUTO	necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2066
CONSIDERATO	Che dal combinato disposto ex. Art.31 d.lgs 50/16 e legge 7 agosto 1990, n. 241, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e che lo stesso ricade nell'ambito di competenza del Dirigente Scolastico se non in delega ad altro funzionario amministrativo dell'Istituzione Scolastica. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

EMANA
il seguente REGOLAMENTO cha va a costituire parte integrante
del REGOLAMENTO D'ISTITUTO.

Capo I
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER PARTICOLARI
ATTIVITA' PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art.1

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la stipula di contratti di prestazione d'opera professionale od occasionale, per le attività formative che richiedano specifiche competenze non possedute dal personale della scuola o che esulino dall'ordinaria attività degli operatori scolastici. Nel caso in cui si dovesse ricorrere a professionalità particolari verrà data priorità al personale "candidato" che non vanti un rapporto di P.I. presso amministrazioni scolastiche, anche con la statuizione di una doppia fascia di appartenenza.

Art.2

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF/PTOF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di particolari esperti, per attività didattico-laboratoriali previste nel progetto didattico, o a seguito di necessità di reperire professionalità specifiche a seguito di pubblicazione di avviso ai sensi dell'art.19 d.lgs.33/2013, sia in termini di tipologia professionale, qualità e quantità, il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti, individua i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali di cui gli aspiranti devono essere in possesso.

I requisiti di accesso dovranno rispondere ai seguenti parametri:

A- Titoli di studio

1. titolo di studio accademico specialistico specifico per la materia trattata;
2. in alternativa, se non utilizzabile il titolo accademico magistrale, titolo di studio accademico triennale;
3. in alternativa diploma di istruzione secondaria di indirizzo specifico per la materia trattata o attestato di F.P. secondo i Livelli Europei previsti EQF per la Qualifica

B – Certificazioni e/o specializzazioni

1. Certificazioni informatiche avanzate o di base (a seconda la spendibilità e la richiesta prevista dal bando);
2. Certificazioni specifiche afferenti la materia ed il ruolo da assumere;
3. Eventuali abilitazioni;

C - Esperienze professionali

1. Numero di esperienze specifiche analoghe, sennonché uguali all'incarico da ricoprire;
2. Conoscenze tecniche specifiche anche se non certificate o certificabili, desunte da pregressi incarichi similari o comunque collegabili alla funzione richiesta.

D - Risultati conseguiti:

Si prenderanno in considerazione: a) prodotti realizzati (cartacei, digitali, ecc.) che possano testimoniare la qualità di partecipazioni pregresse o la modalità come questa sia stata eseguita (ovviamente se direttamente correlate al modulo/progetto richiesto); b) la valutazione alla professione esercitata sarà riconosciuta solo se espletata a titolo principale e possa giustificare la metodica posseduta e richiesta per la conduzione del modulo (vedi cap.7.7 linee guida PON ed.2009); c) Il progetto didattico specifico che testimonierà la congruità del disegno didattico inteso da parte del candidato sposando le caratteristiche del modulo (destinatari, contenuti e/o obiettivi del

modulo) e/o una fase selettiva orale riservata ai candidati che avranno superato un punteggio indicato dall'avviso ponderato tra i titoli e le esperienze.

Art.3

Al fine di tener conto del livello di qualificazione professionale dei candidati e della congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta con gli obiettivi specifici del progetto, nonché delle pregresse esperienze didattiche presso altre istituzioni scolastiche, il Dirigente Scolastico o una commissione tecnica all'uopo incaricata, selezionerà i candidati mediante valutazione comparativa dei curriculum vitae, sulla base dei titoli e delle competenze previste ai sensi dell'art. 2.

La commissione esaminatrice potrà essere rappresentata dal Gruppo di Lavoro dei Progetti Europei. I bandi di reclutamento saranno pubblicati all'albo della scuola e sul proprio sito internet.

Al bisogno potrà inoltre essere adottata ogni altra forma di pubblicità idonea allo scopo.

Gli avvisi indicheranno: le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, i titoli culturali e professionali oggetto di valutazione, l'eventuale documentazione da produrre, la tipologia contrattuale utilizzata, l'oggetto della prestazione, la durata del contratto, l'ammontare del compenso che sarà corrisposto, i termini e le modalità di pagamento.

Art.4

Il compenso saranno determinati sulla base dei finanziamenti assegnati dall'ente che autorizza i progetti.

Se non diversamente disposto dall'ente erogatore e/o dal beneficiario in fase di predisposizione piano economico, per ciascuna ora di corso, all'esperto esterno potrà essere liquidato un compenso orario massimo di euro 80,00 al lordo di tutte le spese e ritenute c/dipendente e c/Istituto. In funzione dell'attività richiesta, ferma restando la libera contrattazione individuale tra il Dirigente Scolastico e l'eventuale esperto in servizio occasionalmente presso questa Istituzione Scolastica, gli emolumenti da riconoscere dovranno essere rapportati ai parametri previsti dalla Circolare n 02 de 2 febbraio 2009, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali così come ribadito nella Circolare MIUR 10304 del 26/06/2012 e ss.mm.ii o normativa alternativa di riferimento.

Il predetto compenso remunera le eventuali ore di lavoro funzionali all'insegnamento per la programmazione didattica, la verifica dei risultati attesi, la relazione finale e ogni altro adempimento connesso all'attività formativa per la quale l'esperto è stato reclutato, compreso la partecipazione ad eventuali riunioni del gruppo di lavoro, se non diversamente indicato e disposto dall'avviso.

Art.5

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla eventuale copertura assicurativa. Tutte le attività organizzate nell'ambito del PON/POR sono da considerare attività scolastiche, anche agli effetti dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato. Pertanto, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche), non è dovuto il pagamento di alcun premio assicurativo all'INAIL, per gli allievi e per tutto il personale impegnato, neppure per le fasi di stage in azienda. Potranno essere, tuttavia, riconosciute assicurazioni aggiuntive per i rischi eventualmente non coperti dalle polizze assicurative dell'istituzione scolastica.

Nell'incarico dovrà essere inserita, inoltre:

1. la clausola della corresponsione del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'eventualità di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione (es. sciopero mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti, ecc);
2. durata dell'incarico;
3. obblighi da parte di tutte le risorse umane coinvolte;
4. verifiche (informazioni e dati sui risultati delle esercitazioni, colloqui e test, valutazioni finali);
5. tempi di pagamento. La scuola dovrà specificare – a propria garanzia – che i termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall'effettiva erogazione dei fondi comunitari e che pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.
6. modalità di fatturazione;
7. responsabilità verso terzi;
8. rilascio della certificazione prevista dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 in applicazione dell'art. 48/bis del DPR 602/1973 nei casi in cui ricorre la circostanza (Cfr Circolare MEF n. 22 del 22/07/2008)
9. impossibilità di cessione del contratto;
10. modificazioni;
11. recesso;
12. clausola risolutiva;
13. coperture assicurative ove necessario e qualora non comprese nell'assicurazione generale stipulata dalla scuola per le normali attività curricolari mattutine e pomeridiane;
14. copertura assicurativa personale per gli esperti esterni;
15. foro competente.

All'incarico dovrà essere allegato il curriculum della risorsa umana incaricata.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, o da altre tipologie ai sensi D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150

I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni di collaborazione occasionale e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui al presente regolamento non sono rinnovabili.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico e resi pubblici ai sensi dell'art.15 d.lgs.33/2013.

Art.6

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 7

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione

dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D. l.vo 30/03/2001 n. 165, salvo i casi previsti diretti alla formazione del personale interno.
L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L. vo n.165/2001

PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Redatto ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Art. 8

Le norme di cui al presente capo disciplinano le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia, di lavori, servizi e forniture, nonché la stipula di contratti, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

Art. 9

L'Istituto Scolastico, previa opportunità di procedere ex.art.34 D.A.895/2001, procede all'affidamento mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, ai sensi dell'art.63 D.Lgs 50/2016, e/o per i i contratto sotto soglia ex.art.36 di **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre/cinque operatori economici:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore a € 7.500,00 (autonomia del Dirigente Scolastico) l'amministrazione scolastica si riserva di applicare la **procedura comparativa** di cui all'art. 34 del D.A. 895/01/D.I.44/2001, mediante invito a **3 operatori economici liberamente scelto dal DS**. L'osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento. L'Istituto Scolastico procede all'affidamento, nei casi sopra indicati, previa Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016.

Art. 10

Possono essere eseguiti mediante le procedure negoziate prima indicate, secondo gli importi finanziari indicati all'art. 2, i seguenti lavori:

- a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell'Istituto Scolastico;
- b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, etc....
- c) Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;
- d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l'accertamento della staticità di edifici e manufatti

- e) Lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON/POR 2014/2020 per un importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00;

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IVA.

La verifica della progettazione, prima dell'inizio dei lavori per i casi il cui ammontare o l'entità non prevalente sia interna ai limiti di cui sopra avviene in modalità semplificata, mezzo verbale ed attestazione del RUP sulla congruità del lavoro da eseguire e secondo l'ammissione del progetto da parte degli OO.CC. competenti anche secondo i livelli progettuali, sempre tenendo conto della qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; della conformità alle norme ambientali e del soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Art. 11

- a) Possono essere acquisiti mediante procedure negoziate, secondo gli importi finanziari indicati, i seguenti beni e servizi:
- b) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio;
- c) Studi per indagini statistiche, consulenze per l'acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza;
- d) Spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento;
- e) Spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali;
- f) Acquisti di generi di cancelleria;
- g) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON/POR 2014/2020 per un importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 133.999,99;

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IVA.

La verifica della progettazione, prima dell'inizio della fornitura di beni con annessi servizi di installazione il cui ammontare o l'entità sia interna ai limiti di cui sopra avviene in modalità semplificata, mezzo verbale ed attestazione del RUP sulla congruità del lavoro da eseguire e secondo l'ammissione del progetto da parte degli OO.CC. competenti anche in fase di progettazione preliminare, sempre tenendo conto della qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; della conformità alle norme ambientali e del soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Art. 12

E' vietato l'artificioso frazionamento dell'acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di non sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento o alle previsioni ex dlgs 50/16.

Previa verifica dei prodotti esistenti in convenzioni attive sul sistema CONSIP, determinata la possibilità di emanare apposita richiesta preventivi/bando per l'acquisto di attrezzature, e verificata l'opportunità di scelta dei beni da acquistare, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e necessità di individuazione di prodotti che hanno un costo a fronte di altri che potrebbero non averne, la stazione appaltante determinerà la procedura di contrattazione che meglio si adatta al caso, come ad esempio:

1. libero acquisto in autonomia (acquisto diretto) per acquisti sino ad € 7.500,00 (iva esclusa - importo fissato dal Consiglio d'Istituto e sino ad un massimo di € 39.999,99);
2. Affidamento previa acquisizione/interpello di tre preventivi o inviti (c.d. procedura comparativa ex art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 del Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche);
3. Procedure Negoziato per importi fino ad un massimo di euro 135.000,00 iva esclusa (comma 8, articolo 125, del Decreto legislativo n. 163/2006).

Qualunque procedura scelta dalla S.A. il criterio di aggiudicazione verterà sul Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16), salvo la possibilità e l'opportunità di procedere con il criterio del minor prezzo nei seguenti casi:

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovati.

La procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetterà l'osservazione delle valutazioni separate dei documenti, certificazioni, caratteristiche tecniche dei beni forniti ed in ultima analisi del prezzo. La valutazione congiunta di tutti questi elementi determinerà il punteggio di aggiudicazione.

Si esclude, tuttavia, la possibilità da parte di una ditta rispondente di dare affidamento in subappalto totale o parziale, per qualunque opera utile alla realizzazione del progetto superiore al 30% del valore dell'appalto.

Solo dopo avere verificato la completezza di tutta la documentazione fornita ed inserita in una busta si potrà aprire l'altra busta contenente il preventivo ed il progetto tecnico. Tutta la procedura sarà dettagliata nel disciplinare/lettera di invito che di volta in volta si redigerà per quel dato progetto/gara.

Una volta spedite le lettere di invito e scaduti i termini di ricezione delle offerte il D.S. nomina e riunisce una commissione di progetto per la valutazione delle offerte e la corrispondenza dell'idoneità alla partecipazione alla gara.

La stazione appaltante riconoscerà i termini del soccorso istruttorio non inferiore a giorni 3 dalla richiesta e non superiore a giorni 10, ai sensi dell'art.83 co.9 d.lgs.50/16, salva la possibilità di risolvere le riserve entro un termine più breve anche mezzo semplici PEC. Tale soccorso istruttorio non potrà contemplare casi afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbligando il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000,00 euro. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

A seguito di proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente entro 10giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente, ai sensi degli artt.32-33 del d.lgs.50/16. L'Istituzione scolastica, anche se non obbligata, si riserva di pubblicare in "amministrazione trasparente" il verbale del seggio/commissione al fine di poter rendere maggiormente applicabile ed efficace procedimenti in autotutela.

La valutazione della convenienza economica, ex. Art.95 d.lgs 50/16, avverrà sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

Si terrà, pertanto conto dei seguenti parametri:

- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
- b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso
- c) il costo di utilizzazione e manutenzione
- d) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- e) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica, compreso garanzie oltre quelle stabilite per legge come obbligatorie;
- f) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione;
- g) Qualità e competenza nella eventuale formazione;
- h) Proposte migliorative e/o alternative eventualmente dichiarate.

Ai sensi dell'art. Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), la stazione appaltante, nell'individuazione della categoria Merceologica (CPV) inerente l'oggetto di fornitura, servizi o lavori dovrà indicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Considerato che secondo il comma 4 dell'art.34 del D.I. é sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato si prevede, se espressamente indicato nei relativi disciplinari e lettere di invito alla partecipazione delle varie gare, la possibilità di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida (Art.69 REGIO DECRETO 23 MAGGIO 1924, N.827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato).

Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l'Istituto Scolastico provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet dei risultati della gara con l'indicazione dei dati del soggetto aggiudicatario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del codice degli appalti pubblici se applicabili e se non rientranti nei casi dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice.

Art. 13

La determina a contrarre è un atto amministrativo e in quanto tale è assoggettata alla disciplina della legge generale sul procedimento n. 241/1990, più volte modificata od integrata. Lo stesso Codice dei contratti, all'articolo 2 comma 3, rinvia a tale legge n. 241, per tutto ciò che non trova disciplina all'interno del Codice stesso.

La legge n. 241 contiene, al Capo IV-bis (articoli 21 bis e seguenti), una puntuale disciplina sull'efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo (nullità, annullabilità, annullamento di ufficio), nonché sulla revoca (art. 21 quinquies della legge n. 241).

La Determina a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la procedura in economia, individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa vigente in materia, i termini di efficacia degli atti ed il relativo decorso per eventuali osservazioni e/o

pubblicazioni che comunque dovranno rispettare i seguenti termini: da 10 a 15 gg. decorrenti dall'aggiudicazione provvisoria a definitiva; nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito. Il RUP, ai sensi dell'art.5 L.241/90 e art.10 d.lgs.163/06, se non diversamente disposto coincide con il Dirigente Scolastico che ne assume appositamente incarico, su costi che gravano all'interno del progetto.

Dal combinato disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) le modalità di indizione della gara: aperta/ristretta/in economia e l'eventuale ricorso alle Convenzioni attive Consip o sistema MEPA mezzo OdA, RDO, ecc.
- c) l'oggetto del contratto;
- d) il valore economico;
- e) la forma del contratto;
- f) le clausole ritenute essenziali;
- g) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
- h) le indicazioni delle abilitazioni che devono essere possedute dalle imprese per l'invito e/o la partecipazione (codici ISTAT, abilitazioni bandi MEPA, ecc.) inerenti gli specifici interventi descritti nel progetto (lavori, installazione, forniture, ecc).

Art. 14

L'Istituto Scolastico procede alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell'Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario, ed adempie a tutte le informazioni di cui agli artt. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art.98 d.lgs.50/16 e dei verbali che dovranno indicare i componenti e l'atto di nomina, l'assenza di incompetenze ed interessi al procedimento, tutte le fasi di verifica delle offerte e le griglie di attribuzione punteggi, comprese le certificazioni e le dichiarazioni presentate dagli offerenti. Al termine della procedura il seggio/commissione "propone l'aggiudicazione" a favore del miglior offerente. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 33, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Art. 15

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro acquisibile in economia, provvede all'emanazione di una Determina per l'indizione della procedura.

Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all'indagine di mercato per l'individuazione di almeno 5 operatori economici (nel caso di procedure negoziate) o di 3 operatori (nel caso di procedura comparativa).

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento, il DSGA provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione dell'offerta;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che prevede di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinate in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 163/06;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini e modalità di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Nel caso in cui l'amministrazione scolastica reputi opportuna la costituzione di una "garanzia provvisoria" in fase di partecipazione questa sarà pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito e non superiore al 4%. Questa dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione ai sensi degli artt.93, 103 del d.lgs.50/16. Non saranno accettate altre forme di garanzia né assegni bancari o circolari.

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, con determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell'art.77 composta da membri interni in un numero dispari min.3 e max.5. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, l'apertura delle offerte è operata dal RUP, in presenza di due testimoni.

Successivamente aver provveduto alla verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, ai sensi degli artt.80 e 83 del Codice, si verificheranno le congruità tecniche ed economiche dell'operatore individuando il miglior offerente.

L'Istituto Scolastico decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta individuazione, salvi i casi di deroga allo "stend still" per le ipotesi ex. art.32 co.10 del d.lgs 50/16 o procedure di acquisto mezzo MEPA RdO, procede alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, salvo nei casi di urgenza, e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

Art. 16

In considerazione del fatto che il MePA è uno strumento telematico e non una procedura di scelta del contraente, agli acquisti tramite MePA si applica la disciplina prevista in materia di acquisti pubblici sotto soglia comunitaria, come per le gare tradizionali e quindi attraverso un confronto concorrenziale e in applicazione delle procedure di acquisto negoziali di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 relativamente alla parte ancora in vigore.

Il Punto Ordinante può procedere direttamente a valutare le offerte delle RDO quando il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso. Si parla di commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso, la Commissione opererà sulla piattaforma "attraverso" il PO.

Nel caso di presenza di un'offerta con una firma digitale scaduta l'esclusione è dovuta nell'ipotesi in cui il certificato di firma digitale sia scaduto al momento in cui viene firmato digitalmente il documento. In questo caso i controlli sulla firma effettuati dal sistema rilasciano un esito negativo, rappresentato con un semaforo rosso in corrispondenza del documento. Su tutti i documenti per i quali è richiesta obbligatoriamente la firma digitale, il Sistema verifica una serie di parametri:

- l'apposizione della firma

- la legittimità dell'Ente Certificatore che ha rilasciato la firma
- la data di scadenza della firma
- la completezza delle informazioni anagrafiche associate alla firma
- la corrispondenza tra il codice fiscale del Legale rappresentante dell'impresa e il codice fiscale presente all'interno del certificato di firma
- la presenza del titolare della firma nelle Liste di Revoca (lista contenente l'elenco delle firme revocate e non più autorizzate)

Ai sensi dell'articolo 79 comma 5 lettera a) del Codice dei contratti, l'Amministrazione deve comunicare l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.

Inoltre le comunicazioni devono anche essere "fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta."

Il PO deve procedere alle verifiche ex art. 80 e 83 del codice dei contratti sul vincitore della RDO. La singola Stazione appaltante è sempre tenuta a fare le verifiche in ordine al possesso dei suddetti requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. Relativamente agli altri soggetti partecipanti alla RDO l'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di abilitazione Consip e libera le stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara. Infatti, per essere abilitate al MePA le imprese devono rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal singolo Bando. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO.

Sulla base del ruolo che le norme affidano a Consip in qualità di gestore del MePA, Consip effettua esclusivamente controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in fase di abilitazione al MePA. In ottemperanza alla vigente normativa in materia di appalti e di semplificazione dei relativi processi amministrativi, Consip quindi, procede a controlli "a campione" o controlli in caso di fondato motivo su quanto "autocertificato" dalle imprese. Consip, infatti, individua mensilmente un campione di imprese abilitate le cui autocertificazioni vengono sottoposte a verifica tramite accertamenti presso le autorità / Amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica, etc.); provvede altresì all'effettuazione dei medesimi controlli sulle autocertificazioni presentate da specifiche imprese per le quali sussista un fondato sospetto sulla veridicità delle stesse (ad es. a seguito di segnalazioni puntuali effettuate dalle stazioni appaltanti che operano sul MePA).

Il Durc - attestante la regolarità del fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti – deve essere acquisito, dall'Amministrazione contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo. Spetta a Consip invece effettuare la verifica del possesso dei requisiti prescritti – ivi compresa la regolarità contributiva - in capo all'aggiudicatario delle Convenzioni, prima della stipula delle stesse. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la suddetta verifica. Inoltre, Consip effettua ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli sui detti requisiti, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto.

Art. 17

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 50/16 e delle leggi in materia.